DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1996

recante quarta modifica della decisione 95/32/CE che approva il programma austriaco di aiuti in applicazione dell'articolo 138 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(96/140/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 138,

considerando che l'8 novembre 1994 l'Austria ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 143 dell'atto di adesione, il proprio programma di attuazione degli aiuti ivi previsti all'articolo 138 per una serie di prodotti, relativamente al periodo dal 1995 al 1999;

considerando che il suddetto programma, modificato con lettera del 16 dicembre 1994, è stato approvato con decisione 95/32/CE della Commissione [1]; che tale decisione è stata modificata dalle decisioni 95/209/CE [2], 95/416/CE [3] e 96/38/CE [4];

considerando che il 20 ottobre 1995 l'Austria ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 143 dell'atto di adesione, una richiesta di autorizzazione per ulteriori modifiche al programma; che la richiesta è stata modificata con lettere in data 5 dicembre 1995 e 10 gennaio 1996;

considerando che la richiesta comprende aiuti per piante medicinali e aromatiche e altre piante minori che non figurano nella decisione 95/32/CE;

considerando che la decisione 95/32/CE prevede all'articolo 3 la possibilità di adottare ulteriori decisioni in relazione a prodotti in essa non contemplati; che le richieste di aiuto per tutti i prodotti sono conformi alle disposizioni previste dall'atto di adesione, in particolare dall'articolo 138; che la forma dell'aiuto, concesso con riferimento alla superficie, riflette i principi della politica agricola comune quale emerge dalla riforma e può quindi ritenersi adeguata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 95/32/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 53.
[2] GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 34.
[3] GU n. L 242 dell'11. 10. 1995, pag. 21.
[4] GU n. L 10 del 13. 1. 1996, pag. 46.

ALLEGATO

(in scellini austriaci)

Prodotto	Tasso massimo dell'aiuto per la produzione in ciascuno degli anni indicati					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Seminativi (1)	3 700/ha					
Piante foraggere	2 400/ha					
Frumento duro	6 000/ha					
Piante proteiche	2 400/ha					
Lino oleoso	6 000/ha					
Messa a riposo :						
— normale	1 000/ha	65 % del tasso del 1995	40 % del tasso del 1995	15 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995
— materie prime rinnovabili	2 000/ha					
Latte vaccino	1 070/t					
Patate da fecola (2) :						
— categoria di prezzo A1	362/t					
— categoria di prezzo A2	362/t					
— categoria di prezzo B	200/t					
Luppolo	8 500/ha					
Suini da ingrasso	80/capo					
Scrofe	1 400/capo					
Scrofe sottoposte a prova di attitudine	2 500/capo					
Bovini giovani	3 000/capo	90 % del tasso del 1995	80 % del tasso del 1995	70 % del tasso del 1995	60 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995
Polli da carne	1,10/capo	100 % del tasso del 1995	61,5 % del tasso del 1995	23,1 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995
Tacchini	5,00/capo					
Pulcini di razze da carne	0,08/capo					
Riproduttori di pollame da carne	2,30/capo					
Galline ovaiole giovani	7,50/capo					
Riproduttori di razze ovaiole	63,40/capo					
Pulcini di razze ovaiole	2,40/capo					
Piante foraggere (3) :						
— Trifoglio pratense/violetto	4 951/ha	80 % del tasso del 1995	50 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995
— Erba medica	6 144/ha					
— Avena altissima	5 481/ha					
— Avena bionda	8 500/ha					
— Coda di volpe	8 500/ha					
— Dactylis (pannocchina)	5 195/ha					
— Fleolo	4 715/ha					
— Festuca dei prati	4 924/ha					
— Loglio d'Italia	3 480/ha					
— Loglio ibrido	3 192/ha					
— Facelia	7 500/ha					
— Poa alpina	8 500/ha					

(in scellini austriaci)

Prodotto	Tasso massimo dell'aiuto per la produzione in ciascuno degli anni indicati					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Altri foraggi :						
— Legumi da granella sgranati (4)	6 000/ha					
— Colza e ravizzone da foraggio	6 500/ha					
— Semi di fiori	6 000/ha					
Piante medicinali e aromatiche e altre piante minori (5)	6 000/ha	65 % del tasso del 1995	40 % del tasso del 1995	15 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995
Zucche :						
— a buccia grossa	6 000/ha					
— a buccia fina	4 700/ha					
Altri ortaggi destinati alla trasformazione	13 200/ha (6)					
Altri ortaggi non destinati alla trasformazione :						
— di pieno campo	35 400/ha (6)	il tasso massimo dell'aiuto dal 1996 al 1999 sarà fissato ulteriormente				0 % del tasso del 1995
— altri :						
— coltura intensiva	480 000/ha (6)					
— coltura non intensiva	142 000/ha (6)					
Frutta a semi (Rosacee)	25 900/ha (6)					
Altra frutta	31 000/ha (6)					

(1) Escluse le piante foraggere, il frumento duro, le piante proteiche, il lino da olio, le patate da fecola, tutte le sementi, gli ortofrutticoli, le piante medicinali e aromatiche e altre piante minori.

(2) Contenuto di amido 18 %.

(3) L'Austria prenderà tutte le misure atte a garantire che, su base media annuale, il quantitativo di semi ammissibile all'aiuto per ciascuna specie non superi quello registrato negli anni normali antecedenti l'adesione.

(4) Tranne le leguminose già incentivate con i regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CEE) n. 762/85.

(5) Limitatamente agli ortaggi che nel 1994 beneficiavano di un premio di almeno 6 000 ÖS/ha ; non può essere tuttavia concesso alcun aiuto per i semi di girasole per la pasticceria (« gestreiftsamige Sonnenblumen »).

(6) Media ponderata : il tasso dell'aiuto per ciascun prodotto sarà stabilito rispetto a questa media. Attenendosi a tale limite, le autorità austriache provvederanno a garantire che gli aiuti non superino per nessun prodotto tale riduzione della sovvenzione dal 1994.